

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile sub n. *omissis*/2016 R.G. promossa da:

**UTILIZZATORE**

- opponente -

**CONTRO**

**SOCIETÀ DI LEASING**

- opposta -

Conclusioni formulate all'udienza del 06.06.2018:

le parti hanno formulato le conclusioni come da rispettivi fogli di conclusioni depositati in via telematica, conclusioni che devono qui considerarsi integralmente richiamate.

**OGGETTO:** leasing

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto ingiuntivo dd. 12.04.2016 il Tribunale di Trento ingiungeva l'UTILIZZATORE di pagare alla *omissis* (di seguito SOCIETÀ DI LEASING) la somma di € 173.253,07, oltre interessi e spese ivi computati, a titolo di canoni di leasing scaduti ed impagati con riferimento al contratto di leasing navale stipulato *inter partes* n. *omissis*, avente per oggetto un'unità da diporto modello Atlantis 50 x 4, contratto risolto dalla società ingiungente per morosità dell'ingiunto.

Contro detto provvedimento monitorio, proponeva opposizione l'UTILIZZATORE, contestando interamente la fondatezza della pretesa azionata e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del medesimo decreto.

L'opponente deduceva che la presente vertenza fosse stata già oggetto di due distinti procedimenti civili avanti a questo Tribunale:

a) un procedimento ex art. 696 c.p.c. rubricato sub *omissis*/12 R.G. instaurato nei confronti dell'opposta e della propria COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, *omissis*, teso ad accertare i danni occorsi al natante *de quo* durante il passaggio dell'onda di piena del fiume *omissis* presso il luogo in cui il natante era ormeggiato nel mese di ottobre 2011, danni accertati nella misura di euro 237.846,23 oltre IVA per la sola parte strumentale e nella misura di euro 120.000/150.000 a titolo di perdita di valore commerciale;

b) un procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c. iscritto sub *omissis* R.G. tra lo stesso opponente, quale attore, la propria COMPAGNIA ASSICURATIVA, *omissis*, e *omissis* rispettivamente quale convenuta e quale terza chiamata, procedimento teso al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dal natante *de quo*, procedimento concluso in primo grado con la declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'odierno opponente e la reiezione della domanda risarcitoria sul presupposto che assunta l'esistenza del sinistro *de quo*, l'indennizzo

*Sentenza, Tribunale di Trento, Giudice Serena Alinari, n. 918 dell'8 ottobre 2018*

assicurativo non spetti all'odierno opponente ma all'odierna opposta ex art. 16 del contratto di leasing.

Ciò premesso, l'opponente sollevava l'eccezione di "indebito arricchimento/senza giusta causa", deducendo che non fosse giustificabile la pretesa dell'opposta di incamerare i canoni non riscossi assieme all'indennizzo assicurativo stante il fatto che l'assicurazione a favore dell'opposta sarebbe a suo dire "funzionale a compensare la perdita di valore del bene e della sua capacità di produrre reddito".

Proponeva inoltre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sostenendo di essere legittimato a non pagare i canoni residui, stante la sopravvenuta inutilizzabilità del bene *de quo* a causa del mancato ripristino dello stesso bene ad opera dell'opposta.

Proponeva inoltre eccezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, deducendo che il sinistro *de quo* del tutto imprevedibile ed inevitabile avrebbe causato l'assoluta inutilizzabilità del bene, inutilizzabilità che si sarebbe protratta stante la presunta colpevole inerzia dell'opposta in ordine agli interventi di ripristino del bene *de quo*.

Chiedeva, infine, in via pregiudiziale la sospensione del presente procedimento "laddove l'attore dovesse attivare la clausola arbitrale per l'accertamento dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione in assenza di utile controprestazione".

Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, la SOCIETÀ DI LEASING.

L'opposta confermava che il natante *de quo* era stato oggetto di un grave sinistro che ne aveva causato l'impossibilità di utilizzo ed esponeva che la COMPAGNIA ASSICURATIVA non aveva indennizzato il sinistro, non avendo l'opponente riparato il bene *de quo*.

Assumeva che detti eventi fossero irrilevanti ai fini della presente vertenza, non concernendo la pretesa azionata.

Contestava la fondatezza delle eccezioni proposte da parte opponente e concludeva per la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

La presente causa istruita solo tramite prove documentali passa ora in decisione.

Sotto il profilo probatorio, le richieste istruttorie di parte opponente rigettate in sede di istruttoria e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni vanno rigettate in quanto i capitoli dedotti sono irrilevanti ai fini del decidere stante il fatto che la decisione della presente vertenza concernente il mancato pagamento dei canoni *de quibus* non è correlata alle vicende del bene *de quo*, risultando dalla documentazione in atti che l'opponente non ha posto in essere gli interventi di riparazione del natante, pur avendone l'obbligo contrattuale.

L'opponente chiede in via pregiudiziale che questo Tribunale disponga la sospensione del presente procedimento in base all'art. 27 delle condizioni generali del contratto di leasing per cui è causa.

La summenzionata disposizione facoltizza l'utilizzatore ad adire il Conciliatore Bancario ovvero l'Arbitro Bancario e Finanziario in relazione a specifiche tipologie di controversie nascenti dal suddetto contratto.

*Sentenza, Tribunale di Trento, Giudice Serena Alinari, n. 918 dell'8 ottobre 2018*

Detto ciò, appare evidente che detta facoltà dell'utilizzatore non costituisce una condizione di procedibilità tale da impedire all'odierna opposta di agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento del proprio credito, stante il fatto che l'art. 27 citato non prevede espressamente l'obbligatorietà del ricorso a tali strumenti di risoluzione delle vertenze prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria in capo al concedente, ma una mera facoltà in capo al solo utilizzatore.

In conseguenza di ciò, l'istanza di sospensione va respinta.

Venendo al merito, l'opponente propone eccezione di "indebito arricchimento/senza giusta causa", deducendo che la società opposta duplicherebbe il lucro derivante dal contratto di leasing, allorché venisse ad essa consentita la riscossione sia dei canoni di leasing, che anche dell'indennizzo assicurativo.

La riscossione dei canoni *de quibus* da parte della società opposta unitamente all'esclusiva titolarità del diritto di questa all'indennizzo assicurativo, determinerebbe, a detta dell'opponente, una locupletazione ingiusta.

Detta eccezione è infondata.

È sufficiente al riguardo far riferimento alla pattuizione prevista **dall'art. 4 delle condizioni generali del contratto per cui è causa** stipulato dall'opponente quale imprenditore e non quale consumatore, pattuizione che prevede: "All'utilizzatore, inoltre, non è riconosciuto il diritto di chiedere differimenti, rateizzazioni, riduzioni di canoni o indennità o riconoscimento di alcun genere in dipendenza della mancata o irregolare utilizzazione del bene a qualsiasi causa riconducibile anche di forza maggiore".

Il contenuto di tale clausola contrattuale è chiaro: **il mancato utilizzo del bene locato da parte dell'utilizzatore causato da qualsiasi causa anche di forza maggiore né giustifica il mancato o ritardato pagamento dei canoni di locazione del bene da parte dello stesso utilizzatore né riconosce in capo al medesimo alcuna indennità.**

La suddetta disposizione è conseguente sia alla natura finanziaria del contratto di leasing, per cui è causa, che all'obbligo di custodia del bene locato che ne deriva in capo all'utilizzatore.

**L'utilizzatore quale custode è obbligato a mantenere detto bene idoneo all'uso, quand'anche il sinistro appaia dovuto a forza maggiore** (vedi art. 14 comma I delle condizioni generali del contratto ove si legge l'obbligo dell'utilizzatore ad eseguire "le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie, comprese le riparazioni dovute a forza maggiore o caso fortuito"; vedi art. 15 delle condizioni generali del contratto ove si legge: "Per l'intera durata della locazione finanziaria e fino alla riconsegna alla Concedente i rischi di perdita e deterioramento dell'Unità sono a totale carico dell'Utilizzatore ancorché verificatesi per cause a lui non imputabili").

Nel caso di specie, premesso che il bene *de quo* non è andato distrutto nel sinistro ma rimasto gravemente danneggiato e che l'odierno opponente non ha mai provveduto alla riparazione del bene *de quo*, fatti questi pacifici, deve evidenziarsi che **l'opponente si è reso inadempiente all'obbligo di custodia di cui sopra, non avendo ripristinato il natante.**

Se l'opponente avesse compiuto gli interventi di ripristino del bene *de quo* e solo allora, avrebbe avuto diritto all'indennizzo *de quo* (vedi art. 20 della polizza assicurativa stipulata dall'opponente, allegato n. 7 di parte opponente).

*Sentenza, Tribunale di Trento, Giudice Serena Alinari, n. 918 dell'8 ottobre 2018*

L'opposta invece alla luce delle pattuizioni negoziali non ha, come rilevato dalla difesa della stessa opposta, alcun obbligo di "attivarsi al fine di ottenere l'indennizzo" (vedi art. 16 ultimo comma delle condizioni generali del contratto di leasing).

L'opponente solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

Tale norma statuisce: "*Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto*".

La norma in esame fa riferimento alla possibilità della parte di un contratto sinallagmatico di non adempiere, nell'ambito dell'autotutela, allorché la controparte si renda inadempiente, turbando in questo modo l'equilibrio contrattuale del contratto.

Nel caso di specie, stando alla prospettazione dell'opponente, la perdita del godimento del bene da parte di quest'ultimo, in esito al sinistro occorso al natante, conseguirebbe dall'inadempimento della società di leasing al presunto obbligo di ripristino del natante e legittimerebbe l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione.

L'eccezione in rilievo non merita accoglimento.

Come già precisato *supra*, **le condizioni generali del contratto de quo** (v. art. 14 già *supra* citato), **escludono in radice che sulla società opposta gravi l'obbligo di riparare il bene dato in leasing**.

Ne consegue che nel caso di specie la SOCIETÀ DI LEASING non è inadempiente, e dunque l'opponente quale utilizzatore non ha titolo a fare valere l'eccezione di inadempimento.

Infine, l'opponente deduce l'eccezione di risoluzione del rapporto *de quo* per impossibilità sopravvenuta in conseguenza, a suo dire, dell'inutilizzabilità del natante dato in leasing in esito al sinistro.

Anche tale eccezione non merita accoglimento.

**La natura esclusivamente finanziaria del contratto di leasing ed, in particolare, la circostanza che gli obblighi di custodia e di manutenzione del bene de quo gravano interamente sull'opponente quale utilizzatore, esclude che quest'ultimo possa legittimamente invocare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del rapporto, ben potendo lo stesso provvedere alla riparazione del natante, non ostandovi ragioni di fatto e/o giuridiche.**

Al riguardo inconferente è il precedente giurisprudenziale citato da parte opponente in quanto concerne un leasing operativo.

L'opposizione va quindi integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo impugnato va confermato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Trento, Giudice Serena Alinari, n. 918 dell'8 ottobre 2018*

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- 1) rigetta le richieste istruttorie di parte opponente;
- 2) rigetta l'opposizione;
- 3) conferma il decreto ingiuntivo;
- 4) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in €10.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA nelle misure di legge.

Trento, 29.09.2018

Il Giudice  
dott.ssa Serena Alinari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS